



Scuola Veneta di Medicina Generale

Presidente

Maurizio Cancian

Vice Presidente

Massimo Fusello

Direttore

Bruno Franco Novelletto

Art. 1

Denominazione

E' costituita una Scuola non a fini di lucro con la denominazione di:

SCUOLA VENETA DI MEDICINA GENERALE di seguito denominata Scuola.

Tale Scuola recepisce gli scopi statutari e istituzionali della S.I.M.G. (Società Italiana di Medicina Generale).

Art. 2

Scopi ed oggetto sociale

La Scuola non ha fini di lucro e si prefigge lo scopo di svolgere attività di formazione, studio, ricerca, promozione e comunicazione in campo biomedico in Italia ed all'Estero.

La Scuola può programmare e realizzare qualsiasi attività ritenuta opportuna per il conseguimento dell'oggetto sociale ed in particolare:

- a. promuovere, tutelare e certificare la qualità della Formazione in Medicina Generale;
- b. pianificare, organizzare e realizzare in proprio progetti di formazione e di ricerca;
- c. coordinare l'attività degli Animatori di Formazione, di Tutors e docenti associati, fornendo loro ogni tipo di supporto necessario;
- d. sostenere l'attività di tutori e tirocinanti nell'ambito delle iniziative di formazione specifica in Medicina Generale;
- e. organizzare congressi, convegni, meetings, seminari, giornate di studio, conferenze e quant'altro sia utile agli scopi della Scuola;
- f. promuovere accordi in ambito locale con le Aziende Ospedaliere, ASL, Regioni, Università, Enti Pubblici ed industrie finalizzati all'aggiornamento tecnico – scientifico, all'attività di formazione e ricerca e consulenziali ai fini degli accordi aziendali ULSS;
- g. coordinare le proprie attività, con Enti, Associazioni, Organismi e Società aventi scopi simili od affini;
- h. diffondere, attraverso qualsiasi canale di comunicazione, contenuti scientifici, di formazione e di ricerca;
- i. realizzare studi, ricerche, atti scientifici e curarne la pubblicazione attraverso libri, monografie, riviste, manuali, video-tape, diapositive ed altri supporti didattici, sia direttamente sia avvalendosi di prestazioni di terzi;
- j. curare la promozione, la gestione e l'organizzazione di ricerche, quali ricerche cooperative multicentriche, sperimentazioni cliniche ed epidemiologiche, registri e banche dati, anche in collaborazione con esperti, ricercatori e/o centri biomedici pubblici e privati in ottemperanza alla legge 675/96;
- k. promuovere la realizzazione di prodotti informatici e di servizi telematici per la Medicina Generale;
- l. studiare e sperimentare nuove metodologie didattiche, formative e di ricerca;
- m. erogare fondi, borse di studio e premi per attività di ricerca formativa o inerente le finalità della Scuola;
- n. organizzare corsi di formazione di "*animatore di formazione*" o "*training management*";

La Scuola può realizzare i fini sopraindicati sia operando direttamente sia in regime di convenzione con Associazioni od Enti che perseguano fini istituzionali



Scuola Veneta di Medicina Generale

Presidente

Maurizio Cancian

Vice Presidente

Massimo Fusello

Direttore

Bruno Franco Novelletto

analoghi, sia avvalendosi delle prestazioni di terzi cui delegare la realizzazione di determinati servizi.

Per il raggiungimento degli scopi sociali, la Scuola potrà partecipare ad altre Associazioni, imprese o società aventi affinità o scopo analogo o comunque connesso con l'oggetto sociale e potrà compiere in forma diretta e/o indiretta le operazioni necessarie a reperire i finanziamenti per lo svolgimento delle attività societarie stesse.

Art. 3

Organi della Scuola

Gli organi statutari della Scuola sono:

- a. l'Assemblea dei Soci;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente;
- d. il Vice Presidente;
- e. il Direttore della Scuola;
- f. il Collegio Didattico;
- g. il Segretario;
- h. il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 4

Assemblea dei soci

L'Assemblea è costituita dai Soci aventi diritto e che sono in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

E' convocata dal Presidente in via ordinaria, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo, entro il primo semestre di ogni anno sociale ed in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio Direttivo o ne faccia motivata richiesta al Presidente, per iscritto, almeno un terzo dei Soci. L'avviso di convocazione deve essere inviato a tutti i Soci, mediante comunicazione scritta, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza. La comunicazione può avvenire anche via e-mail all'indirizzo comunicato dal Socio. L'assemblea è valida in prima convocazione quando siano presenti la metà più uno degli associati. In seconda convocazione con qualsiasi numero di Soci presenti.

Le deliberazioni dell'assemblea sono assunte con il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti. Ciascun Socio partecipante ha diritto ad un voto; è ammessa la delega sino ad un massimo di una per Socio.

Per modificare il presente statuto e per lo scioglimento della Scuola, è necessario il voto favorevole della metà più uno degli aventi diritto in una assemblea che contenga almeno 2/3 dei soci.

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, sono vincolanti per tutti gli associati anche se non intervenuti o dissenzienti.



Scuola Veneta di Medicina Generale

Presidente

Maurizio Cancian

Vice Presidente

Massimo Fusello

Direttore

Bruno Franco Novelletto

Art. 5 Compiti dell'Assemblea

Sono compiti dell' Assemblea:

- a. eleggere, nei limiti previsti dagli articoli successivi del presente statuto, i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti;
- b. deliberare in merito al bilancio consuntivo e preventivo;
- c. deliberare sugli indirizzi e le direttive generali della Scuola.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Scuola; in caso di sua assenza dal Vice-Presidente.

Art. 6 Soci

I Soci della Scuola sono suddivisi in:

- Soci Ordinari,
- Soci Sostenitori,
- Soci Fondatori.

Sono Soci Ordinari i soci ordinari SIMG Animatori di Formazione, Tutors o altri che, avendo acquisito competenze nel campo formativo, posseggano i requisiti previsti dal Regolamento; tali soci vengono ammessi, con delibera insindacabile, dal Consiglio Direttivo, su domanda presentata dagli stessi, al Presidente della Scuola. Il Consiglio Direttivo potrà, in casi particolari, ammettere soci ordinari in deroga ai requisiti previsti dal Regolamento dandone motivazione. Sono Soci Sostenitori persone, enti, associazioni, imprese, pubblici o privati, che, oltre al pagamento della quota sociale annuale, concorrano significativamente al perseguimento degli scopi della Scuola, con particolari elargizioni, donazioni od altro, ma che non hanno diritto di voto o ad essere eletti nelle cariche sociali. Sono soci Fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione della Scuola.

Art. 7 Perdita della qualifica di Socio

Si perde la qualifica di Socio:

- a. per dimissioni personali comunicate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- b. per il mancato pagamento della quota associativa annuale entro il 30 giugno di ogni anno pur avendo ricevuto una comunicazione di scadenza documentata;
- c. per decadenza dei requisiti di ammissione e permanenza, quale Socio, previsti dal Regolamento con delibera del Consiglio Direttivo.

Il recesso dalla condizione di Socio, indipendentemente dalle cause che lo hanno determinato, comporta la decadenza da qualunque incarico conferitogli dalla Scuola in organismi interni od esterni e non dà diritto alla restituzione delle quote sociali versate.



Scuola Veneta di Medicina Generale

Presidente

Maurizio Cancian

Vice Presidente

Massimo Fusello

Direttore

Bruno Franco Novelletto

Art. 8

Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da 5 (cinque) membri più il Presidente regionale veneto della SIMG, membro di diritto ed eleggibile a tutte le cariche. I cinque membri vengono eletti dall'Assemblea dei Soci della Scuola. Ogni Consigliere dura in carica tre anni ed è rieleggibile per non più di tre mandati consecutivi. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, è presieduto dal Presidente o, in sua assenza dal Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Direttore.

Affinché le riunioni del Consiglio Direttivo siano valide è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti il Consiglio. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della metà più uno dei consiglieri presenti; in caso di parità è determinante il voto del Presidente.

Art. 9

Compiti del Consiglio Direttivo

Compiti del Consiglio Direttivo sono, oltre a quelli determinati all'art.8:

- a. la nomina del Collegio Didattico;
- b. la gestione dell'attività della Scuola nell'espletamento dei compiti istituzionali;
- c. l'amministrazione del patrimonio sociale e la gestione economica-finanziaria con tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- d. l'approvazione della programmazione annuale della Scuola e della relazione annuale delle attività;
- e. la costituzione di gruppi di lavoro e di ricerca per la realizzazione di particolari attività di tipo scientifico attinenti agli scopi statutari;
- f. la programmazione economica ed organizzativa di progetti finalizzati;
- g. la nomina di rappresentanti della Scuola presso Enti, Istituzioni, Commissioni, etc.;
- h. la definizione della quota associativa annuale;
- i. l'ammissione di nuovi Soci;
- j. la definizione dei rimborsi spese e la definizione dei compensi correlati ai vari incarichi secondo i termini previsti dal Regolamento;
- k. la stesura e le modifiche del Regolamento.

Art. 10

Il Presidente ed il Vice Presidente

Il Presidente e il Vicepresidente della Scuola sono eletti dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza assoluta dei voti. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili nel limite di tre mandati consecutivi.

Il Presidente rappresenta legalmente la Scuola nei confronti dei terzi ed in giudizio ed ha la firma sociale.

Il Presidente convoca e presiede l'assemblea ed il Consiglio e ne cura l'esecuzione dei deliberati; vigila su tutti gli atti economici ed amministrativi e controlla che gli atti della Scuola siano compiuti a norma di statuto. Il Presidente è coinvolto nell'attività della Scuola secondo gli articoli relativi sopra esposti. In caso di sua assenza tutti i poteri del Presidente spettano al Vice Presidente.



Scuola Veneta di Medicina Generale

Presidente

Maurizio Cancian

Vice Presidente

Massimo Fusello

Direttore

Bruno Franco Novelletto

Art. 11 **Il Segretario**

Il Segretario della Scuola è nominato dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei voti, anche tra persone esterne alla Scuola. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile per non più di tre mandati consecutivi. Il suo mandato è vincolato a quello del Consiglio Direttivo.

Il Segretario sovrintende alla gestione economica-finanziaria della Scuola secondo le determinazioni e gli indirizzi del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, procede alla riscossione ed ai pagamenti ed a ogni atto concernente erogazione di spesa, movimento ed impiego di fondi.

Il Segretario predispone il bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre al Consiglio Direttivo.

Art. 12 **Il Direttore**

Il Direttore è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri.

E' il responsabile dell'attività didattica e scientifica della Scuola.

Il Direttore e il Presidente della Scuola non possono mai essere la stessa persona.

Art. 13 **Compiti del Direttore**

I principali compiti del Direttore sono:

- a. promuovere e coordinare l'attività della Scuola, specialmente riguardo ai progetti formativi e di ricerca;
- b. convocare e presiedere, in via ordinaria, il Collegio Didattico;
- c. riferire sull'andamento delle attività della Scuola al Presidente e al Consiglio Direttivo.

Art. 14 **Il Collegio Didattico**

Il Collegio Didattico è formato da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 7 (sette) membri nominati dal Consiglio Direttivo tra i soci aventi diritto.

Art. 15 **Compiti del Collegio Didattico**

Il Collegio Didattico svolge i compiti di:

- a. contribuire alla programmazione annuale dell'attività didattica e di ricerca;
- b. sovrintendere e collaborare alla realizzazione dei progetti formativi e alle attività didattiche e di ricerca;
- c. valutare la qualità scientifica e didattica delle attività formative.

Per la validità dei singoli atti del Collegio Didattico si richiede la presenza della maggioranza assoluta dei membri.

Art. 16



Scuola Veneta di Medicina Generale

Presidente
Maurizio Cancian

Vice Presidente
Massimo Fusello

Direttore
Bruno Franco Novelletto

II Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da uno a tre membri tutti eletti dall'Assemblea tra i soci aventi diritto. Dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi.

Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita il controllo sulla gestione dei fondi e del patrimonio della Scuola e si pronuncia sui bilanci consuntivo e preventivo di ogni esercizio, presentando apposita relazione all'assemblea.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è attivato se il bilancio di previsione supera i 200.000,00 euro all'anno.

Art. 17 **Sede**

La sede della Scuola è in via Pelosa, 78 – 35030 Caselle di Selvazzano (PD).

Art. 18 **Durata**

La durata della Scuola è fissata sino al 2090 e può essere prorogata per deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

Art. 19 **Patrimonio**

Il patrimonio della Scuola è costituito:

- a. dai beni mobili ed immobili che, a qualsiasi titolo, pervengano alla Scuola;
- b. da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;

Le entrate della Scuola sono costituite:

- a. dalle quote sociali come da regolamento;
- b. dai contributi versati dai partecipanti ai corsi, seminari e convegni organizzati dalla Scuola;
- c. dai contributi versati da Enti o Imprese operanti nel settore sanitario;
- d. da ogni altra entrata che concorra ad incrementare e finanziare le attività previste dallo statuto.

Art. 20 **Bilancio**

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di redigere un bilancio di esercizio secondo corretti principi contabili e deve essere sottoposto all'approvazione dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro sei mesi dalla fine dell'esercizio.

Esso deve essere depositato presso la sede della Scuola entro i quindici giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato. La Scuola non può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Scuola, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 21



Scuola Veneta di Medicina Generale

Presidente

Maurizio Cancian

Vice Presidente

Massimo Fusello

Direttore

Bruno Franco Novelletto

Scioglimento della Scuola

La Scuola viene sciolta per decisione della metà più uno dei soci votanti, riuniti in un'assemblea appositamente convocata in cui siano presenti almeno due terzi dei soci aventi diritto.

Il patrimonio sociale residuo verrà devoluto alla Presidenza Regionale Veneta della Società Italiana di Medicina Generale (SIMG).

Art. 22

Norme applicabili

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle altre leggi vigenti.